

STATUTO dell'Associazione Nazionale Protezione animali e dell'Ambiente – Sezione di Bene Vagienna – Organizzazione di Volontariato

TITOLO I – COSTITUZIONE e DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA

Articolo 1

È costituita, conformemente alla Carta Costituzionale e al D. Lgs n. 117 del 3 luglio 2017 e ss.mm.ii., l'Organizzazione di Volontariato "Associazione nazionale per la protezione degli animali e dell'ambiente Sezione di Bene Vagienna – Organizzazione di Volontariato", senza vincoli di individuazione grafica (maiuscola o minuscola), né di interpunzione, siglabile "A.N.P.A. – Sezione Bene Vagienna – ODV".

L'Associazione userà, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico, la locuzione "Associazione nazionale Protezione Animali e dell'Ambiente – Organizzazione di Volontariato" o l'acronimo "A.N.P.A. ODV" a norma e ai sensi del Decreto Legislativo 117/2017 (Codice Terzo Settore) e s.m.i.

Il suo segno distintivo è una croce bianca in campo rosso, discoidale contenente la sigla A.N.P.A., un pino e un airone stilizzati.

Essa è regolata dal presente Statuto.

Articolo 2

L'associazione ha sede legale nel Comune di Bene Vagienna (Cn). Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria se avviene all'interno dello stesso comune e deve essere comunicato entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento agli enti gestori di pubblici registri presso i quali l'organizzazione è iscritta.

Articolo 3

La durata dell'ODV non è predeterminata ed essa può essere sciolta con delibera dell'Assemblea straordinaria con la maggioranza prevista all'Art. 14 comma 2.

TITOLO II – Finalità e scopi

Articolo 4

L'A.N.P.A. ODV è un'associazione di volontariato ai sensi del decreto legislativo 117/2017 e s.m.i. e come tale non ha fine di lucro neanche indiretto, persegue il raggiungimento di finalità civiche solidaristiche e di utilità sociale.

L'Associazione esercita le seguenti attività di interesse generale:

- e) Interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;
- f) Interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni;

- b) Interventi e prestazioni sanitarie;
- i) Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

Prevalentemente l'Associazione svolge attività in favore degli animali e dell'ambiente ed agisce nei limiti del D.Lgs 3 luglio 2017 n. 117 con particolare riferimento alle seguenti attività:

- Dare un nuovo impulso all'azione del volontariato nell'attività di protezione degli animali, stimolando gli organi centrali e periferici nell'adempimento dei doveri che loro competono e controllarne l'attività al fine di impedire eventuali atti e comportamenti contrari alla legge, nonché confederarsi con le altre Associazioni per stimolare l'operatività nell'assolvimento dei fini istituzionali di ognuno;
- Adottare tutte le iniziative al fine di promuovere l'ulteriore accrescimento delle strutture pubbliche e private e perseguire con tutti i mezzi forniti dalla Legge e dallo Statuto, i dirigenti, i funzionari ed i soci che dovessero rendersi responsabili di atti e comportamenti contrari alla legge e comunque lesivi dei diritti degli animali e della tutela dell'ambiente.

Nello specifico l'Associazione intende:

- a) Provvedere alla protezione degli animali e dell'ambiente nel quale vivono;
- b) Svolgere efficace propaganda di sana zoofilia;
- c) Vigilare sulla osservanza delle Leggi e dei regolamenti generali e locali relativi alla protezione degli animali, dell'ambiente e alla difesa del patrimonio zootecnico;
- d) Assumere, per la divulgazione dei principi di sana zoofilia e di pratica zootecnica, tutte le iniziative che siano compatibili con la funzione propria dell'Associazione e non interferiscono nella sfera di attività di altri Enti e Uffici;
- e) Promuovere il perfezionamento della legislazione attinente alla materia di propria competenza;
- f) Collaborare con le Autorità centrali e locali nella soluzione di problemi che abbiano riflessi nel campo della protezione degli animali e dell'ambiente;
- g) Curare l'istituzione di locali di assistenza e di ricovero per gli animali domestici;
- h) Svolgere ogni altra attività non specificamente menzionata in tale elenco, ma comunque collegata con quelle precedenti, purché coerente con le finalità istituzionali e idonea a perseguire il raggiungimento dello scopo sociale;
- i) L'organizzazione di volontariato può svolgere, ai sensi dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, anche attività diverse da quelle di interesse generale a condizione che esse siano secondarie e strumentali e siano svolte secondo i criteri e i limiti stabiliti dal predetto Codice e dalle disposizioni attuative dello stesso;
- j) L'A.N.P.A. "ODV" potrà altresì porre in essere raccolte pubbliche di fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti di cui all'art. 7 del Codice del Terzo Settore e dei successivi decreti attuativi dello stesso.

L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra menzionate, ad eccezione di quelle secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, e comunque mai prevalente rispetto alle prime.

Al fine di svolgere le proprie attività, l'Associazione si avvale in modo prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei proprio aderenti.

L'Associazione si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare della collaborazione con altri Enti pubblici e privati, anche attraverso la stipula di apposite Convenzioni, ai sensi dell'articolo 56 del Decreto legislativo 117/2017.

Su delibera dell'Assemblea dei soci, l'Associazione può aderire ad altre associazioni, fondazioni od enti che, senza fini di lucro, perseguano le stesse finalità.

L'Associazione è aperta a chiunque ne condivida i principi e le finalità solidaristiche, senza distinzione di sesso, religione, etnia, cultura, nazionalità, classe sociale e pensiero politico.

L'Associazione non ha fine di lucro ed è apartitica.

TITOLO III – SOCI

Articolo 5 – Soci

- Ai sensi dell'art. 32 D.Lgs n. 117/2017 e ss.mm.ii. il numero dei soci è illimitato. Il numero dei soci non deve essere inferiore a 7 persone fisiche o 3 organizzazioni di volontariato.

Sono soci coloro che, avendo compiuto il 15° anno di età, condividono le finalità dell'Associazione, che versino la quota associativa annua, periodicamente stabilita, anche a mezzo di regolamento interno, dal Consiglio Direttivo Nazionale e che vale per l'anno legale in cui è versata.

Ai sensi dell'art. 24 del Codice Civile, le quote associative sono intrasmissibili, il divieto di intrasmissibilità vige anche nei confronti degli eredi in casi di decesso del socio e nei confronti del socio stesso in caso di recesso o esclusione. Le quote associative non sono rivalutabili.

Articolo 6 – Diritti e doveri dei soci

Tutti i soci godono degli stessi diritti e sono assoggettati agli stessi doveri. Tutti i soci devono accettare e condividere quanto indicato nel presente Statuto. I soci possono accedere a tutte le cariche che sono elettive e non retribuite.

L'Associazione garantisce una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo.

Gli associati sono tenuti ad osservare le disposizioni statutarie e regolamentari nonché le direttive e le deliberazioni che nell'ambito delle disposizioni medesime siano emanate dagli organi dell'associazione.

Le prestazioni fornite dai soci sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite. Ai soci possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate, secondo opportuni parametri validi per tutti gli aderenti, preventivamente stabiliti dal consiglio direttivo, conformemente a quanto stabilito dal Decreto Legislativo 117/2017 e s.m.i.

I soci non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'associazione.

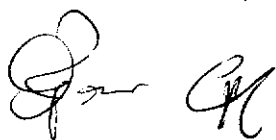
Articolo 7 – Perdita della qualità di Socio

La qualità di socio può venir meno per recesso volontario, decadenza, sospensione, esclusione o decesso.

Nel primo caso il socio che non intende continuare a collaborare alle attività dell'Associazione deve darne comunicazione per iscritto al consiglio direttivo, tale recesso avrà decorrenza immediata.

Nel secondo caso, il consiglio direttivo può dichiarare decaduto d'ufficio il Socio che:

- a) Non ha versato la quota associativa entro la scadenza annuale stabilita per il versamento;



- b) Non adempia agli obblighi assunti a qualsiasi titolo verso l'Associazione.

Il socio decaduto può comunque ripresentare domanda di ammissione all'Associazione.

Il consiglio direttivo può dichiarare l'esclusione del socio per indegnità o per condotta immorale o non conforme all'attività dell'Associazione; in particolare può essere escluso il socio che:

- a) Non osserva i regolamenti interni e le deliberazioni prese a norma di Statuto;
- b) Svolge attività palesemente in contrasto con le finalità e gli scopi dell'Associazione;
- c) Lede l'immagine dell'Associazione.

L'esclusione deve essere comunicata al socio per iscritto a mezzo lettera raccomandata o posta elettronica certificata, ovvero con qualsiasi altro sistema di comunicazione che consenta il riscontro dell'avvenuta ricezione. In caso di esclusione, il socio può richiedere, nel termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui sopra, la convocazione immediata del Consiglio Direttivo per esporre in tale sede le proprie ragioni.

Il Consiglio Direttivo può deliberare, in seguito al contraddittorio instaurato, la revoca del provvedimento di esclusione, con immediato reintegro del socio nei propri diritti e doveri.

Nel caso in cui il socio escluso rivesta una carica sociale, decade immediatamente ed automaticamente da tale carica, salvo il reintegro di cui al punto precedente.

TITOLO IV – PATRIMONIO ED ESERCIZIO FINANZIARIO

Articolo 8 – Patrimonio

Il patrimonio sociale utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, è costituito da:

1. Eventuale fondo di dotazione iniziale;
2. Eventuali beni mobili e immobili;
3. Eventuali donazioni, liberalità, lasciti e successioni vincolate al patrimonio.

Articolo 9 – Entrate

L'Associazione trae i mezzi per conseguire i propri scopi dalle seguenti entrate:

1. Quote associative;
2. Eventuali redditi del patrimonio;
3. Eventuali contributi dello Stato, di enti o privati;
4. Eventuali contributi di organismi internazionali;
5. Eventuali oblazioni, donazioni, lasciti, erogazioni e contributi da parte di soggetti pubblici e privati non vincolate al patrimonio;
6. Manifestazioni e altre iniziative di raccolte di fondi;
7. Ogni altro incremento derivante anche dalle attività diverse rispetto a quelle di interesse generale.

Articolo 10 – Esercizio sociale

L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno e il bilancio annuale riferito a tale data è predisposto dal Consiglio Direttivo, esaminato e approvato dall'Assemblea dei soci ed è corredato dalla relazione del Presidente.

Deve essere altresì predisposto e approvato dal Consiglio Direttivo entro il 30 aprile di ogni esercizio un bilancio di previsione per l'esercizio in corso. Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi e i lasciti ricevuti.

Qualora il bilancio di fine anno evidenzia un avanzo di gestione, esso deve essere utilizzato per la realizzazione delle attività istituzionali dell'Associazione, descritte nel presente Statuto, o ad altre attività ad esse direttamente connesse.

1. È in ogni caso vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali e nei casi espressamente previsti dall'art.8, comma 3 del D.Lgs n. 117/2017.
2. Eventuali utili o avanzi di gestione devono essere destinati unicamente alla realizzazione delle attività istituzionali e diverse, ai sensi dell'art.6 del Codice del Terzo Settore.
3. L'Associazione deve redigere il bilancio conformemente ai formati e ai dettami stabiliti dalla normativa vigente – art.13 e 87 D. Lgs.117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Nei casi previsti dall'art.14 del D.lgs. n.117/2017, l'Associazione ha l'obbligo di redigere e adottare il Bilancio sociale.

TITOLO V- ORGANI AMMINISTRATIVI

Articolo 11- Organi associativi

La struttura organizzativa dell'Associazione si articola come segue:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Vicepresidente;
- e) il Tesoriere;
- f) il Segretario.

Articolo 12- Assemblea dei Soci

1. L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'Associazione, regola l'attività della stessa ed è composta da tutti i soci.
2. Hanno diritto di intervenire in Assemblea esercitando il diritto di voto, tutti gli associati iscritti da almeno tre mesi nel libro dei soci in regola con il pagamento della quota associativa annuale e che non abbiano avuto o non abbiano in corso provvedimenti disciplinari.
3. Ciascun associato dispone del voto singolo e può farsi rappresentare da un altro associato, conferendo allo stesso delega scritta.
4. Gli associati possono intervenire in assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione ovvero esprimere il proprio voto per corrispondenza o in via elettronica/ telematica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.
5. L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o da altro socio appositamente eletto in sede assembleare, in caso di necessità l'assemblea può eleggere un segretario.
6. L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente, inoltre deve essere convocata quando il Consiglio Direttivo ne ravvisa la necessità, oppure ne è fatta richiesta motivata di almeno 1/10 (un decimo) degli associati aventi diritto di voto.



7. La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica/telematica con comprovata ricezione, con 15 giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della prima convocazione e della seconda convocazione. Quest'ultima deve avere luogo in data diversa dalla prima.
8. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.
9. Le delibere assunte dall'Assemblea vincolano tutti i soci anche assenti o dissenzienti. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riportate in un verbale redatto da un segretario dell'Assemblea appositamente eletto e sottoscritto dallo stesso e dal Presidente.
10. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria l'Assemblea convocata per la modifica dello Statuto oppure per lo scioglimento, trasformazione, scissione e fusione dell'Associazione.
E' ordinaria in tutti gli altri casi.

Articolo 13 – Assemblea ordinaria dei soci

1. L'Assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e di quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non votano.
2. Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando vengono approvate dalla maggioranza degli associati presenti o rappresentati.
3. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio, entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario.
4. L'assemblea ordinaria:
 - a. approva il bilancio e la relazione di missione ai sensi dell'art.13 del D.Lgs 117/2017;
 - b. discute e ne approva i programmi di attività;
 - c. elegge tra i soci i componenti del Consiglio Direttivo approvandone preventivamente il numero e li revoca;
 - d. delibera sulle responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 - e. approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
 - f. ratifica la sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo dimissionari, decaduti o deceduti deliberata dal Consiglio Direttivo attingendo dalla graduatoria dei non eletti;
 - g. approva l'eventuale regolamento e le sue variazioni;
 - h. delibera sugli eventuali contributi straordinari;
 - i. delibera sulla esclusione dei soci;
 - j. delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo ed attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza;
 - k. delibera sui ricorsi in casi di reiezione di domanda di ammissione di nuovi associati;
 - l. delega il Consiglio Direttivo a compiere tutte le azioni necessarie a realizzare gli obiettivi definiti dall'Associazione stessa;
 - m. determina i limiti di spesa e approva i rimborsi massimi previsti per gli associati che prestano attività di volontariato. Tali spese devono essere opportunamente documentate, nelle modalità previste dall'Art.6 comma 4 dello Statuto;
 - n. approva l'ammontare dei compensi per le eventuali prestazioni retribuite che si rendano necessarie ai fini del regolare funzionamento delle attività dell'Associazione;
 - o. delibera sull'esercizio e sull'individuazione di eventuali attività diverse ai sensi dell'Art.4 del presente Statuto;

5. Le deliberazioni assembleari devono essere note agli associati ed inserite nel libro verbale delle riunioni e deliberazioni dell'Assemblea tenuto a cura del Consiglio Direttivo.

Articolo 14 – Assemblea straordinaria dei soci

1. La convocazione dell'Assemblea straordinaria si effettua con le modalità previste dall'Art.12 dello Statuto.
2. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci.
3. L'Assemblea straordinaria dei soci approva eventuali modifiche dell'Atto Costitutivo o dello Statuto con la presenza, in proprio o per delega, di tre quarti dei soci con decisione deliberata a maggioranza dei presenti

Articolo 15 – Consiglio Direttivo

- Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 5 (cinque) ad un massimo di 7 (sette) consiglieri scelti fra i soci, che durano in carica 5 anni e sono rieleggibili fino a un massimo di 3 mandati consecutivi, salvo il caso in cui non si presentino nuove candidature per il totale o parziale rinnovo del Direttivo: in questo caso l'Assemblea può rieleggere i componenti uscenti. Si applica l'articolo 2382 del Codice Civile.
- L'Assemblea che procede alla elezione determina preliminarmente il numero di Consiglieri in seno all'eligendo Consiglio Direttivo.
- Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri, a maggioranza assoluta dei voti, il Presidente e il Vicepresidente, il Tesoriere, il Segretario.
- Il Tesoriere cura la riscossione delle entrate e il pagamento delle spese dell'Associazione, e in genere ogni atto contenente un'attribuzione o una diminuzione del patrimonio dell'Associazione; cura la tenuta del libro cassa e di tutti i documenti che specificatamente riguardano il servizio affidatogli dal Consiglio Direttivo;
- In caso di morte, dimissioni o esclusione di Consiglieri prima della cadenza del mandato, il Consiglio Direttivo provvede alla loro sostituzione utilizzando l'elenco dei non eletti; la sostituzione va ratificata dalla successiva Assemblea ordinaria e dura sino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo. In caso di mancanza od esaurimento dell'elenco dei non eletti, o loro indisponibilità, l'Assemblea provvede alla surroga mediante elezione.
- Nel caso in cui decada oltre la metà dei membri del Consiglio Direttivo, l'Assemblea provvede, tramite elezione, al rinnovo dell'intero organo.
- Tutte le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito. Ai Consiglieri possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e rendicontate relativamente allo svolgimento degli incarichi e delle attività per conto dell'Associazione, entro il massimo stabilito dall'Assemblea dei soci.
- Il Consiglio Direttivo è responsabile verso l'Assemblea della gestione operativa, attua i mandati e le decisioni dell'Assemblea ed è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, fatti salvi quelli che la Legge e lo Statuto attribuiscono all'Assemblea. In particolare esso svolge le seguenti attività:
 - a. attua tutte le deliberazioni dell'Assemblea;
 - b. redige e presenta all'Assemblea il bilancio e la relazione di missione ai sensi dell'art.13 del D.Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii.;
 - c. delibera sulle domande di nuove adesioni;



- d. sottopone all'Assemblea le proposte di esclusione dei soci;
 - e. sottopone all'approvazione dell'Assemblea le quote sociali annue per gli associati e gli eventuali contributi straordinari;
 - f. propone l'esercizio e l'individuazione di eventuali attività diverse ai sensi dell'Art. 4 del presente Statuto;
 - g. ha facoltà di costituire Comitati a cui partecipano gli associati o esperti anche non soci, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti.
- Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente o, in assenza di quest'ultimo, da un membro eletto allo scopo dal Consiglio Direttivo.
 - Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni 3 mesi, e tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno 3 componenti.
 - La convocazione è inoltrata per iscritto, anche se in forma elettronica/telematica, con 10 giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, sono ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio Direttivo.
 - I verbali delle sedute del Consiglio Direttivo, redatti a cura del segretario e sottoscritto dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono conservati gli atti.
 - Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo. Le deliberazioni sono valide con il voto della maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti la deliberazione si considera non approvata.
 - Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel registro unico nazionale del terzo Settore o se non si provi che i terzi ne erano a conoscenza.
 - L'obbligatorietà dell'iscrizione delle limitazioni del potere di rappresentanza di cui al comma 14 avrà efficacia a partire dall'operatività del registro unico nazionale del Terzo Settore.

Articolo 16 - Presidente

1. Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo nel suo seno.
2. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi e in giudizio; cura l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, sovrintende a tutte le attività dell'Associazione; ha la facoltà di aprire conti correnti per conto dell'Associazione; convoca e presiede il Consiglio Direttivo del cui operato è garante di fronte all'Assemblea; convoca l'Assemblea dei soci.
3. In casi di assenza o impedimento, le sue funzioni spettano al Vicepresidente.
4. Il Presidente, in caso di urgenza, assume i poteri del Consiglio Direttivo e adotta i provvedimenti necessari, convocando contestualmente il Consiglio per la loro approvazione; i provvedimenti urgenti del Presidente vengono esaminati obbligatoriamente dal Consiglio Direttivo alla prima riunione utile.

Articolo 17 – Scioglimento

- L'Assemblea straordinaria può decidere lo scioglimento dell'Associazione con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci aventi diritto di voto. In caso di scioglimento, l'Assemblea nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio sociale e la sua devoluzione ai sensi dell'Art.9 del D.Lgs n. 117 2017.
- In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo del competente ufficio afferente al registro unico nazionale del

Terzo Settore (di cui all'art.45, comma 1 del D.Lgs n.117/2017), e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo Settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

- Il suddetto parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'Ente interessato è tenuto ad inoltrare al predetto ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal Decreto Legislativo 7 marzo 2005 n.82, decorsi i qua
-
- li il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.
- L'obbligatorietà del parere vincolante di cui al comma 2 avrà efficacia dall'operatività dal registro unico nazionale del Terzo Settore.

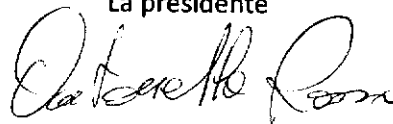
Articolo 18 - Norme di riferimento

Per quanto non previsto nel presente Statuto, si applicano le norme previste del codice civile, dal D.Lgs. n.117/2017 e ss.mm. e integrazioni, nonché' dalla vigente normativa nazionale e regionale in materia.

La segretaria



La presidente



AGENZIA DELLE ENTRATE

Direzione Provinciale di CUNEO - Ufficio Territoriale di Mondovì

Registrato il 23 LUG. 2021 al n. 1006 Serie 3
con € 2 (Euro ESENTE)

Per il Direttore Provinciale
Dario Giovanni Colella

IL FUNZIONARIO

P. Cattaneo

"Firma su delega conferita dal Direttore Provinciale
Dario Giovanni Colella"

